

Dichiarazione



Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Dichiarazione 05/2021 relativa all'atto sulla governance dei dati alla luce degli sviluppi legislativi

Adottata il 19 maggio 2021

Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDBP) ha adottato la seguente dichiarazione.

Il 9 marzo 2021 il Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») e il comitato europeo per la protezione dei dati («il comitato») hanno adottato il parere congiunto sulla proposta di atto sulla governance dei dati ⁽¹⁾, che è stato presentato anche al Parlamento europeo all'audizione della commissione LIBE del 16 marzo 2021 ⁽²⁾.

Il comitato segue da vicino i lavori dei colegislatori su questa importante iniziativa legislativa che, va ricordato, contiene disposizioni relative al trattamento dei dati, compresi quelli personali, nel contesto del riutilizzo di dati detenuti da organismi pubblici, dei «servizi di condivisione dei dati» (che comprenderebbero anche i cosiddetti intermediari di dati) e del trattamento dei dati (compresi quelli personali relativi alla salute) da parte delle organizzazioni «per l'altruismo dei dati».

L'atto sulla governance dei dati avrà importanti ripercussioni sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche e della società civile in tutta l'UE. Nella maggior parte dei casi, il trattamento dei dati personali

⁽¹⁾ EDPB-EDPS Joint Opinion 03/2021 on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Governance Act) [Parere congiunto EDPB-GEPD 03/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)], disponibile (in inglese) all'indirizzo: [EDPB-EDPS Joint Opinion on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance \(Data Governance Act\) | Garante europeo della protezione dei dati \(europa.eu\)](#).

⁽²⁾ Cfr. il progetto di ordine del giorno dell'audizione disponibile [qui](#).

costituirebbe in effetti l'attività principale dei suddetti soggetti ⁽³⁾; di conseguenza, tali ripercussioni riguarderebbero i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dall'articolo 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali diritti costituiscono un'espressione fondamentale dei valori dell'Unione europea.

In assenza di solide garanzie in materia di protezione dei dati vi è il rischio che l'economia digitale non sia sostenibile e che risulti compromessa anche la fiducia nella stessa. In altre parole, il riutilizzo, la condivisione e la disponibilità dei dati possono generare benefici, ma anche vari tipi di rischi di danni per le persone interessate e la società nel suo complesso, con ripercussioni sulle persone fisiche da un punto di vista economico, politico e sociale ⁽⁴⁾.

Al fine di affrontare e attenuare tali rischi, nonché per promuovere la fiducia delle persone fisiche, i principi e le garanzie in materia di protezione dei dati devono essere attuati sin dalla progettazione precoce del trattamento degli stessi, in particolare quando quest'ultimo riguarda dati personali che non sono stati ottenuti direttamente dalla persona fisica interessata. L'atto sulla governance dei dati deve inoltre essere coerente non soltanto con il regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche con altre normative nazionali e a livello di Unione, in particolare con la direttiva sull'apertura dei dati ⁽⁵⁾, rispondendo in tal modo al principio generale dello Stato di diritto, nonché garantire la certezza del diritto alle pubbliche amministrazioni nonché alle persone giuridiche e fisiche interessate.

La relazione relativa all'atto sulla governance dei dati afferma che *«l'interazione con la legislazione in materia di dati personali è [...] particolarmente importante. Con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e con la direttiva ePrivacy relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, l'UE ha istituito un quadro giuridico solido e affidabile per la protezione dei dati personali e ha creato un modello per il resto del mondo»*. ⁽⁶⁾

Necessità di coerenza tra l'atto sulla governance dei dati e l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati

Tuttavia, come sottolineato nel parere congiunto, **l'atto sulla governance dei dati presenta diverse incoerenze significative rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati, nonostante l'affermazione contenuta nel considerando secondo il quale detto regolamento «lascia impregiudicato» il regolamento generale sulla protezione dei dati.** ⁽⁷⁾

⁽³⁾ Se non l'attività esclusiva, nel caso ad esempio dei fornitori di servizi di condivisione dei dati di cui all'articolo 9, lettera b), dell'atto sulla governance dei dati, dove si fa riferimento esclusivamente ai dati personali.

⁽⁴⁾ A titolo di esempio, in assenza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati, i dati raccolti potrebbero essere utilizzati per creare profili dettagliati delle persone fisiche e utilizzati in maniera tale da lederne gli interessi (ad esempio, discriminazione in materia di prezzo o manipolazione nel contesto delle campagne elettorali). Cfr. nota 60 a pagina 31 del parere congiunto sul rischio di utilizzo dei dati personali per finalità non correlate.

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

⁽⁶⁾ Relazione, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr. sezione 3.2 del parere congiunto.

Il comitato osserva che tali incongruenze non sono state finora affrontate nel progetto di relazione della commissione ITRE del 26 marzo 2021. ⁽⁸⁾ Tuttavia, accoglie con favore il fatto che alcune criticità sollevate nel parere congiunto siano affrontate nel testo di compromesso della presidenza del Consiglio del 30 marzo 2021. ⁽⁹⁾

Al fine di affrontare tali incoerenze, si esortano i legislatori a considerare attentamente quanto segue: ⁽¹⁰⁾

- innanzitutto, ai sensi dell'articolo 1 dell'atto sulla governance dei dati, sarebbe opportuno chiarire **l'«interazione» tra detto atto e il regolamento generale sulla protezione dei dati** che considera quest'ultimo come un regolamento che mette a disposizione gli «elementi costitutivi» (*building blocks*) di qualsiasi quadro giuridico solido e affidabile;
- in secondo luogo, **le definizioni/la terminologia** utilizzate nell'atto sulla governance dei dati richiedono integrazioni e modifiche per allinearle al regolamento generale sulla protezione dei dati;
- in terzo luogo, **l'atto sulla governance dei dati dovrebbe chiarire senza ambiguità che il trattamento di dati personali deve sempre poggiare su una base giuridica adeguata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati**, nonché su una deroga specifica ai sensi dell'articolo 9 in caso di trattamento di categorie particolari di dati personali;
- in quarto luogo, come condizione preliminare per un quadro giuridico chiaro, **le disposizioni dell'atto sulla governance dei dati dovrebbero specificare se fanno riferimento a dati non personali, a dati personali o a entrambi**, specificando altresì che in caso di «insiemi di dati misti» si applica il regolamento generale sulla protezione dei dati; ⁽¹¹⁾
- in quinto luogo, la norma costituzionale (di cui all'articolo 16, paragrafo 2, TFUE), secondo la quale **le autorità di controllo indipendenti istituite a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati (le autorità di protezione dei dati) sono «le» autorità designate competenti per la protezione dei dati personali e per agevolarne la libera circolazione**, dovrebbe essere rispecchiata nell'atto sulla governance dei dati.

Ciò significa che **le autorità di protezione dei dati devono essere le principali autorità competenti nel contesto dell'atto sulla governance dei dati e, nella misura in cui si tratta di dati personali**, con riferimento a organismi pubblici, riutilizzatori, fornitori di servizi di condivisione dei dati, utenti dei dati, organizzazioni per l'altruismo dei dati che trattano dati personali, così come per lo sviluppo di

⁸ Disponibile [qui](#).

⁹ Disponibile [qui](#).

⁽¹⁰⁾ Cfr. sezione 3.2 del parere congiunto, nel contesto della quale tali aspetti critici sono richiamati all'inizio come punti ulteriormente sviluppati nel parere stesso.

⁽¹¹⁾ Qualora **tali insiemi raggruppino dati personali e non personali**, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union* [Orientamenti sul regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione di dati non personali nell'Unione europea (COM/2019/250 final)], sottolinea che «se le parti di dati personali e di dati non personali sono “indissolubilmente legate”, i diritti e gli obblighi in materia di protezione degli stessi derivanti dal regolamento generale sulla protezione dei dati si applicano in tutto e per tutto all'insieme di dati misti, anche quando i dati personali rappresentano soltanto una piccola parte dell'insieme di dati».

orientamenti sulle tecnologie di rafforzamento della privacy o sui sistemi di gestione delle informazioni personali al fine di promuovere un'innovazione responsabile dei dati.

Come ricordato nel parere congiunto ⁽¹²⁾, «[i]n base alle loro competenze e ai loro compiti a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di protezione dei dati dispongono già di competenze specifiche nel monitoraggio della conformità di determinate attività di trattamento e di condivisione dei dati, nella valutazione delle misure adeguate per garantire un livello elevato di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di dati personali, nonché nel promuovere la sensibilizzazione tra i titolari e i responsabili del trattamento in merito ai loro obblighi relativi al trattamento di dati personali». Chiaramente lo svolgimento effettivo di nuovi compiti ai sensi dell'atto sulla governance dei dati, da assegnare principalmente alle autorità indipendenti di protezione dei dati, oltre che al comitato europeo per la protezione dei dati, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, TFUE, richiede la messa a disposizione di adeguate risorse umane, finanziarie e informatiche.

A tale proposito il comitato accoglie con favore la formulazione aggiuntiva di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del testo di compromesso del Consiglio e il riferimento specifico ai poteri delle autorità di controllo. Per motivi di chiarezza ed essendo consapevole della discrezionalità di cui godono i colegislatori, il comitato raccomanda di inserire nel testo legislativo dell'atto sulla governance dei dati (articolo 1) la seguente formulazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della proposta di compromesso del Consiglio (parole in grassetto aggiunte: «**le competenze e**»):

*«Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a tutti i dati personali trattati in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, così come **le competenze e i poteri delle autorità di controllo**. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, quest'ultimo prevale. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento di dati personali».*

Il comitato invita inoltre i colegislatori a garantire che la sua raccomandazione generale in relazione alle autorità competenti designate e alla governance a livello di Unione sia rispecchiata nello sviluppo delle rispettive posizioni sulla proposta della Commissione e sia pertanto esplicitamente inclusa nel testo legislativo dell'atto sulla governance dei dati.

In particolare, viste le definizioni di cui all'atto sulla governance dei dati

Il parere congiunto sottolinea che **le definizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati dovrebbero applicarsi e non dovrebbero essere modificate o eliminate implicitamente dall'atto sulla governance dei dati, in quanto ciò renderebbe meno chiare le definizioni di entrambi i quadri giuridici e creerebbe pertanto incertezza del diritto.** ⁽¹³⁾ Inoltre, le nuove definizioni introdotte nell'atto sulla governance dei dati, nella misura in cui riguardano il trattamento di dati personali, non dovrebbero, di fatto, contenere «norme» incompatibili con il regolamento generale

⁽¹²⁾ Cfr. punto 153 del parere congiunto.

⁽¹³⁾ Cfr. punto 3.2.B del parere congiunto.

sulla protezione dei dati ⁽¹⁴⁾. Si tratta in effetti di un aspetto fondamentale in merito al quale il comitato vorrebbe attirare l'attenzione dei colegislatori.

Da un lato l'atto sulla governance dei dati dovrebbe contenere le definizioni di «dati personali», «interessato», «consenso» e «trattamento» facenti riferimento alle definizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽¹⁵⁾; dall'altro, le definizioni dell'atto sulla governance dei dati dei termini «metadati», «titolare dei dati», «utente dei dati», «condivisione dei dati» e «altruismo dei dati» dovrebbero essere modificate per evitare incongruenze e incertezza del diritto ed essere in linea con la «natura dei diritti in questione», ossia il carattere individuale del diritto alla protezione dei dati personali come diritto di ciascuna persona ⁽¹⁶⁾ e come diritto inalienabile, «al quale non è possibile rinunciare» e che non può essere reso oggetto di diritti di proprietà. ⁽¹⁷⁾

A tale riguardo, il comitato si rammarica del riferimento allo «scambio, alla messa in comune o al commercio di dati» aggiunto nel testo di compromesso del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «fornitore di servizi di condivisione dei dati», dato che, per quanto concerne i dati personali, suggerisce l'idea di legittimarne il commercio e ciò è pertanto incompatibile con il carattere personale del diritto alla protezione dei dati personali. In effetti, considerando che la protezione dei dati è un diritto fondamentale garantito dall'articolo 8 della Carta e tenendo conto del fatto che una delle finalità principali del regolamento generale sulla protezione dei dati è quella di fornire agli interessati il controllo sui dati personali che li riguardano, **il comitato ribadisce che i dati personali non possono essere considerati una «merce commerciabile».** Una conseguenza importante è data dal fatto che, **anche se l'interessato può acconsentire al trattamento dei propri dati personali, non può rinunciare ai propri diritti fondamentali.** ⁽¹⁸⁾ Di conseguenza, il titolare del trattamento al quale l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali non ha diritto a «scambiare» o «commerciare» i dati personali (come una cosiddetta «merce») in un modo che determinerebbe una non conformità rispetto a tutti i principi e a tutte le norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Come esempio di una disposizione che potrebbe dare luogo a un'interpretazione non conforme al suddetto «carattere personale», l'articolo 2, paragrafo 5, dell'atto sulla governance dei dati definisce il «titolare dei dati» (comprese le persone giuridiche) come avente, tra l'altro, il diritto di concedere l'accesso ai dati personali o di dividerli sotto il proprio controllo. ⁽¹⁹⁾ A tale proposito, il comitato

⁽¹⁴⁾ Cfr. punto 44 del parere congiunto.

⁽¹⁵⁾ Cfr. al riguardo il testo di compromesso del Consiglio del 30 marzo 2021.

⁽¹⁶⁾ Cfr. punto 34 del parere congiunto, relativo all'articolo 8 della Carta: «1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate, in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge».

¹⁷ A tale riguardo il punto 118 del parere congiunto recita: «[I]l chiaro incentivo alla “monetizzazione” dei dati personali aumenta inoltre l'importanza del rispetto della protezione dei dati», mentre la nota 54 afferma che: «[a] tale riguardo, il comitato sta elaborando orientamenti sulla raccolta e sull'utilizzo di dati personali a fronte di una remunerazione finanziaria». Cfr. anche nota 61 a pagina 30 del parere congiunto.

⁽¹⁸⁾ Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, Linea guida 2/2019 sul trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_it.pdf.

⁽¹⁹⁾ Cfr. punti da 29 a 31 del parere congiunto. Cfr. anche il riferimento poco chiaro ai «loro» dati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'articolo 19 e dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), aspetto evidenziato anch'esso nel parere congiunto.

osserva che il regolamento generale sulla protezione dei dati garantisce a ogni persona il diritto alla protezione dei dati personali, istituendo un sistema di bilanciamento dei poteri per proteggere detta persona ogni volta che i suoi dati personali sono trattati. ⁽²⁰⁾ Il trattamento dei dati personali deve rispettare principi (tra i quali: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza) e norme, anche in materia di diritti degli interessati (ad esempio: il diritto all'informazione, anche in merito alla profilazione che li riguarda; il diritto di accesso; il diritto alla rettifica; il diritto alla cancellazione; il diritto a non essere soggetti a un processo decisionale completamente automatizzato che la interessa in maniera significativa) a cui l'interessato non può rinunciare. A tale riguardo, il comitato osserva che, piuttosto che fare riferimento a una persona giuridica che «ha il diritto di concedere l'accesso ai dati personali o di condividerli», la definizione di titolare dei dati dovrebbe, laddove conservata, fare riferimento al trattamento dei dati personali e alle relative condizioni conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati. ⁽²¹⁾

Come specificato nella formulazione proposta per l'articolo 1 dell'atto sulla governance dei dati, per quanto riguarda i dati personali in caso di norme contrastanti prevale il diritto in materia di protezione dei dati. ⁽²²⁾ Tuttavia, **è essenziale evitare qualsiasi norma o interpretazione di senso contrario in tutto il testo del regolamento, anche al fine di migliorare la leggibilità immediata del testo legislativo.**

In tal senso, dovrebbe essere introdotta una definizione del termine «autorizzazione» (da parte di soggetti giuridici al riutilizzo dei dati) per chiarire senza ambiguità a che cosa (quale tipo di dati) ci si riferisce esattamente. Come indicato nel parere congiunto, il comitato ritiene che il termine debba riferirsi soltanto a dati non personali, per motivi di chiarezza. ⁽²³⁾

Questioni relative ai capi settoriali dell'atto sulla governance dei dati

Il comitato riscontra inoltre notevoli questioni per quanto concerne i capi «settoriali» dell'atto sulla governance dei dati (II, III e IV) e desidera richiamarne alcuni in appresso.

- Per quanto riguarda il capo II dell'atto sulla governance dei dati, il comitato ricorda che il parere congiunto raccomanda **di includere nella parte sostanziale di tale atto la specificazione di cui al considerando 7**, ossia che «[...] [i] dati personali non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 [nota del comitato: e non rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto sulla governance dei dati] nella misura in cui il regime di accesso esclude o limita l'accesso a tali dati per motivi di [...] privacy e [...] integrità dell'individuo, conformemente in particolare alle norme in materia di protezione dei dati». ⁽²⁴⁾

⁽²⁰⁾ Cfr. punti 29 e seguenti del parere congiunto.

⁽²¹⁾ Cfr. punto 31 del parere congiunto.

⁽²²⁾ Nella stessa ottica, cfr. direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1), articolo 3, paragrafo 8: «[i]l diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1. In particolare, la presente direttiva fa salvo il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevale quest'ultimo».

⁽²³⁾ Cfr. punti 47 e seguenti del parere congiunto.

⁽²⁴⁾ Cfr. punto 69 del parere congiunto.

Ciò significa che l'atto sulla governance dei dati si applicherebbe in particolare all'ambito di applicazione escluso dalla direttiva sull'apertura dei dati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), ossia: «*ai documenti, il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, segnatamente quale prevista dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei dati personali*». Data la sensibilità dei dati personali in questione, al fine di assicurare che il livello di protezione degli stessi nell'UE non si abbassi, nonché ai fini della certezza del diritto, il parere congiunto raccomanda di **allineare il capo II della proposta alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva sull'apertura dei dati**. In alternativa, il parere congiunto invita i legislatori a prendere in considerazione la possibilità di **escludere i dati personali** dall'ambito di applicazione di tale capo. ⁽²⁵⁾

Inoltre, in ragione del fatto che il consenso dell'interessato potrebbe non essere considerato liberamente prestato in considerazione dello squilibrio di potere che spesso sussiste nel rapporto tra l'interessato stesso e le autorità pubbliche, il parere congiunto esprime dubbi in merito all'articolo 5, paragrafo 6, dell'atto sulla governance dei dati ⁽²⁶⁾ e, più in generale, invita i legislatori a **definire chiaramente nella proposta modelli adeguati di «partecipazione civica», attraverso i quali le persone fisiche possono prendere parte, in modo aperto e collaborativo, al processo di definizione degli scenari che consentono il riutilizzo dei loro dati personali, seguendo un approccio dal basso verso l'alto ai progetti relativi ai dati aperti**.

Il parere congiunto raccomanda inoltre di **modificare l'atto sulla governance dei dati per chiarire che il riutilizzo dei dati personali detenuti da organismi pubblici può essere consentito soltanto se basato sul diritto dell'Unione o dello Stato membro** che stabilisce un elenco di finalità chiaramente compatibili per le quali l'ulteriore trattamento può essere autorizzato legalmente o costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati. ⁽²⁷⁾

Il comitato ricorda inoltre che l'inclusione dei dati in possesso di organismi pubblici e protetti per motivi di riservatezza statistica nell'ambito di applicazione del capo II dell'atto sulla governance dei dati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), rischia di contraddire il principio secondo il quale i dati personali raccolti per fini statistici possono essere utilizzati esclusivamente per tale finalità. ⁽²⁸⁾

⁽²⁵⁾ Cfr. punto 71 del parere congiunto.

⁽²⁶⁾ Articolo 5, paragrafo 6: «[q]ualora il riutilizzo dei dati non possa essere concesso in conformità agli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 5 e non vi sia altra base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, **l'organismo pubblico aiuta i riutilizzatori a richiedere il consenso degli interessati** e/o l'autorizzazione delle entità giuridiche sui cui diritti e interessi tale riutilizzo può incidere, ove ciò sia fattibile senza costi sproporzionati per il settore pubblico. In tale compito possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1».

⁽²⁷⁾ Cfr. punto 77 del parere congiunto. Cfr. anche i punti 75 e 76 del parere congiunto.

⁽²⁸⁾ Cfr. considerando 27 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee; nonché l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (97)18 sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati a fini statistici.

Il rispetto di questo principio è fondamentale per non compromettere la fiducia dell'interessato nel momento in cui fornisce i propri dati personali per fini statistici. ⁽²⁹⁾

- Per quanto riguarda il capo III, **l'atto sulla governance dei dati dovrebbe specificare, tra le condizioni per la prestazione dei servizi di condivisione dei dati, che il fornitore deve disporre di procedure atte ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e di quello nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché procedure destinate ad assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati.** In particolare, il fornitore deve mettere a disposizione dell'interessato strumenti facilmente accessibili che gli consentano non soltanto di prestare ma anche di *revocare* il consenso; inoltre, deve mettere a disposizione strumenti che consentano una visione completa delle modalità con le quali e della finalità per la quale i suoi dati personali vengono condivisi. ⁽³⁰⁾

Inoltre, l'atto sulla governance dei dati deve ricordare **l'obbligo, se del caso, di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento generale sulla protezione dei dati** e, in caso di rischi residui elevati per le persone interessate, di consultare l'autorità per la protezione dei dati prima del trattamento a norma dell'articolo 36 di detto regolamento. ⁽³¹⁾

- **I medesimi requisiti dovrebbero essere specificati dall'atto sulla governance dei dati in relazione alle organizzazioni per l'altruismo dei dati.** ⁽³²⁾ Tali garanzie di protezione dei dati devono essere integrate nell'atto sulla governance dei dati anche in ragione dell'etichettatura, in qualità di fornitori di servizi di condivisione dei dati o come «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione», che tali soggetti giuridici sfrutterebbero per ottenere il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato, il quale presumerebbe che sia garantito un livello di protezione elevato di tali dati.

Alla luce di quanto precede, come osservato nel parere congiunto, **il comitato ritiene che il regime dichiarativo per la notifica/registrazione previsto rispettivamente dall'atto sulla governance dei dati per i fornitori di servizi di condivisione dei dati e dalle organizzazioni per l'altruismo dei dati non preveda una procedura di controllo sufficientemente rigorosa**, considerando le possibili conseguenze per gli interessati del trattamento di dati personali che può essere effettuato da tali entità. Di conseguenza, **il comitato raccomanda di valutare procedure alternative che in particolare dovrebbero tenere conto dell'inclusione più sistematica di strumenti di responsabilizzazione e conformità per il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare l'adesione a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione.** ⁽³³⁾

Il comitato si rammarica del fatto che, nel testo di compromesso del Consiglio del 30 marzo 2021, sia ora (esplicitamente) previsto che la registrazione come organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati non sia una condizione preliminare per l'esercizio delle attività di altruismo dei dati, indebolendo così ulteriormente i controlli e le garanzie per gli interessati in relazione agli aspetti di fondamentale importanza in materia di protezione dei dati. Tali garanzie sono particolarmente importanti anche in

⁽²⁹⁾ Cfr. nota 36 del parere congiunto.

⁽³⁰⁾ Cfr. punti 3.4.1 e 147 del parere congiunto.

⁽³¹⁾ Cfr. punto 147 del parere congiunto.

⁽³²⁾ Cfr. punto 3.5.1 del parere congiunto.

⁽³³⁾ Cfr. punti 140 e 180 del parere congiunto.

ragione della vaghezza della definizione di «altruismo dei dati» nel quadro dell'atto sulla governance dei dati.

Inoltre, **l'atto sulla governance dei dati dovrebbe fornire una definizione precisa delle «finalità di interesse generale» perseguite dalle organizzazioni per l'altruismo dei dati.** ⁽³⁴⁾ Il «modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati» per il trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbe inoltre essere sviluppato in consultazione con il comitato, piuttosto che con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati (da istituire). ⁽³⁵⁾

- Il parere congiunto ha rilevato il requisito dell'«indipendenza» per i fornitori di servizi di condivisione dei dati nonché di «indipendenza» delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'atto sulla governance dei dati. Per quanto concerne le organizzazioni per l'altruismo dei dati, il parere congiunto raccomanda di **chiarire l'indipendenza delle stesse (ad esempio giuridica, organizzativa, economica) dalle entità a scopo di lucro.** ⁽³⁶⁾ Per quanto concerne i fornitori di servizi di condivisione dei dati, il comitato desidera richiamare il considerando 22 dell'atto sulla governance dei dati: «[...] *Gli intermediari di dati specializzati, che sono indipendenti tanto dai titolari quanto dagli utenti dei dati, possono facilitare l'emergere di ecosistemi basati sui dati indipendenti da qualsiasi operatore che detenga un grado significativo di potere di mercato. [...]*» Il comitato sottolinea che questo tipo di indipendenza dei fornitori di servizi di condivisione dei dati è fondamentale tanto sotto il profilo della concorrenza quanto sotto quello della protezione dei dati. ⁽³⁷⁾

Conclusione

In conclusione, il comitato esorta i colegislatori ad affrontare le importanti criticità illustrate nel parere congiunto, evitando in tal modo che l'atto sulla governance dei dati crei una serie parallela di norme, non coerenti con il regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché con altre norme dell'Unione, circostanza questa che comporterebbe garanzie insufficienti per gli interessati e difficoltà nell'applicazione pratica.

La presente dichiarazione, che richiama alcuni punti chiave del parere congiunto, lascia impregiudicata la possibilità di emettere in futuro un'eventuale dichiarazione o parere maggiormente dettagliati sulle posizioni future dei colegislatori.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

⁽³⁴⁾ Cfr. punti da 159 a 160, 170 e 171 del parere congiunto.

⁽³⁵⁾ Cfr. punto 3.5.5 del parere congiunto.

⁽³⁶⁾ Cfr. punto 78 del parere congiunto.

⁽³⁷⁾ Cfr. in particolare: dichiarazione del comitato europeo per la protezione dei dati in merito alle ripercussioni delle concentrazioni economiche sulla protezione dei dati, adottata il 27 agosto 2018, «La crescente concentrazione di mercato nel settore delle tecnologie digitali rischia di incidere sul livello di protezione dei dati e delle libertà di cui godono i consumatori di servizi digitali»; Comitato europeo per la protezione dei dati, dichiarazione sulle ripercussioni delle concentrazioni sulla tutela della vita privata del 19 febbraio 2020.

(Andrea Jelinek)